

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 16/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 649 pfi 16/17 adottato nei confronti dei Sig.ri Daniele DE LIGUORIO, Manuel ESPOSITO, Felice FREZZA, Raffaele FREZZA, Giuseppe GHERARDI, Carmine TOSCANO e della società A.S.D. LEONI FUTSAL CLUB ACERRA, avente ad oggetto la seguente condotta:

DANIELE DE LIGUORIO, calciatore schierato per la soc. ASD Leoni Futsal Club Acerra all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, agli artt. 39 e 43 delle NOIF, per aver preso parte alle gare Leoni Futsal Club Acerra – Napoli Calciotto del 01.04.2015, Leoni Futsal Club Acerra – Napoli Calciotto del 23.05.2015 e Leoni Futsal Club Acerra – Arci Uisp Scampia ASD del 26.03.2015, nelle file della società ASD Leoni Futsal Club Acerra, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

MANUEL ESPOSITO, calciatore schierato per la soc. ASD Leoni Futsal Club Acerra all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, agli artt. 39 e 43 delle NOIF, per aver preso parte alla gara Comprensorio Vesuviano - Leoni Futsal Club Acerra del 18.01.2015, nelle file della società ASD Leoni Futsal Club Acerra, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

FELICE FREZZA, indicato come Dirigente Accompagnatore della soc. ASD Leoni Futsal Club Acerra, all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, agli artt. 39, 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5, delle NOIF, per avere svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della società ASD Leoni Futsal Club Acerra in occasione delle gare Leoni Futsal Club Acerra – Napoli Calciotto del 01.04.2015, in cui sono stati impiegati in posizione irregolare, in quanto non tesserati, i calciatori Giovanni Calabria e Daniele De Liguoro, peraltro il primo sconosciuto all'archivio telematico AS 400, sottoscrivendo le relative distinte con attestazione di regolare tesseramento dei calciatori stessi consegnata al Direttore di Gara e consentendo così che i medesimi partecipassero alle gare senza essersi sottoposti agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotati di specifica copertura assicurativa;

RAFFAELE FREZZA, indicato come Dirigente Accompagnatore della soc. ASD Leoni Futsal Club Acerra, all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, agli artt. 39, 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5, delle NOIF, per avere svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della società ASD Leoni Futsal Club Acerra in occasione della gara Comprensorio Vesuviano - Leoni Futsal Club Acerra del 18.01.2015, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato Manuel Esposito, Leoni Futsal

Club Acerra – Napoli Calciotto del 23.05.2015 e Leoni Futsal Club Acerra – Napoli Calcio A 5 del 23.11.2014, nelle quali è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato Carmine Toscano, Leoni Futsal Club Acerra – Napoli Calciotto del 23.05.2015 e Leoni Futsal Club Acerra – Arci Uisp Scampia ASD del 26.03.2015, nelle quali è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato Daniele De Liguoro, sottoscrivendo le relative distinte con attestazione di regolare tesseramento dei calciatori stessi consegnata al Direttore di Gara e consentendo così che i medesimi partecipassero alla gara senza essersi sottoposti agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotati di specifica copertura assicurativa;

GIUSEPPE GHERARDI, Presidente della soc. ASD Leoni Futsal Club Acerra, all'epoca dei fatti, in violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, e 39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF, per aver ommesso di provvedere al regolare tesseramento dei calciatori Giovanni Calabria nella gara Leoni Futsal Club Acerra – Napoli Calciotto del 01.04.2015, Osvaldo Carlo Di Nardo nella gara New Club - Leoni Futsal Club Acerra del 07.12.2014, Manuel Esposito nella gara Comprensorio Vesuviano - Leoni Futsal Club Acerra del 18.01.2015, Carmine Toscano nelle gare Leoni Futsal Club Acerra – Napoli Calciotto del 23.05.2015 e Leoni Futsal Club Acerra – Napoli Calcio A 5 del 23.11.2014 e Daniele De Liguoro nelle gare Leoni Futsal Club Acerra – Napoli Calciotto del 01.04.2015, Leoni Futsal Club Acerra – Napoli Calciotto del 23.05.2015 e Leoni Futsal Club Acerra – Arci Uisp Scampia ASD del 26.03.2015;

CARMINE TOSCANO, calciatore schierato per la soc. ASD Leoni Futsal Club Acerra all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all'art. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, agli artt. 39 e 43 delle NOIF, per aver preso parte alle gare Leoni Futsal Club Acerra – Napoli Calciotto del 23.05.2015 e Leoni Futsal Club Acerra – Napoli Calcio A 5 del 23.11.2014, nelle file della società ASD Leoni Futsal Club Acerra, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

A.S.D. LEONI FUTSAL CLUB ACERRA, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i rispettivi tesserati avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Daniele DE LIGUORIO, Manuel ESPOSITO, Felice FREZZA, Raffaele FREZZA, Giuseppe GHERARDI, Carmine TOSCANO e dal Sig. Giovanni Puzone, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. LEONI FUTSAL CLUB ACERRA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 giornate di squalifica per il Sig. Daniele DE LIGUORIO, 2 giornate di squalifica per il Sig. Manuel ESPOSITO, 2 mesi di inibizione per il Sig. Felice FREZZA, 2 mesi di inibizione per il Sig. Raffaele FREZZA, 4 mesi di inibizione per il Sig. Giuseppe GHERARDI, 3 giornate di squalifica per il Sig. Carmine TOSCANO e di 3 punti

di penalizzazione e € 600,00 di ammenda per la società A.S.D. LEONI FUTSAL CLUB ACERRA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 25 LUGLIO 2017

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio